

# **COMUNE DI SALTRIO**

Provincia di Varese



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI  
PATROCINI, PARTENARIATI  
E CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ  
DI SUSSIDIARIETÀ**

## **INDICE SISTEMATICO**

<b>Articolo</b>	<b>Denominazione</b>
1	Oggetto del Regolamento
2	Principi generali
3	Definizioni
4	Ambito di applicazione
5	Soggetti beneficiari
6	Criteri per la concessione di patrocinio, partenariato e contributo
7	Richiesta e concessione del patrocinio
8	Accordi di partenariato
9	Richiesta e concessione contributo per attività di sussidiarietà diffusa
10	Obblighi dei soggetti beneficiari
11	Promozione e divulgazione delle forme di sostegno
12	Rendicontazione
13	Controlli
14	Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
15	Norme finali

## Articolo 1

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

## Articolo 2

### Principi generali

1. Il Comune di Saltrio, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune di Saltrio su tutto il territorio del proprio ambito territoriale e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, partenariati e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

## Articolo 3

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) patrocinio: il riconoscimento della meritorietà delle iniziative senza fini di lucro aventi finalità sociali, culturali, ambientali o di promozione sportiva, comunque senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatti salvi l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento nonché il supporto operativo per la migliore realizzazione dell'iniziativa nel pubblico interesse e secondo le finalità ed i programmi comunali;

b) partenariato: la forma di collaborazione tra l'Amministrazione e uno o più soggetti pubblici o privati che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, mettono a disposizione della comunità locale mezzi economici e know-how organizzativi per la produzione di iniziative di interesse pubblico in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva, a fronte di una partecipazione prevalentemente finanziaria da parte dell'Amministrazione agli oneri organizzativi e gestionali dell'iniziativa attraverso l'erogazione di un contributo economico con l'eventuale concorso di altre forme di assunzione degli oneri.

c) contributo:

c.1) contributi ordinari: corresponsione a fondo perduto di somme a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, esercitata da soggetto richiedente, ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale diffusa ex articolo 118 della Costituzione con ricadute concrete sulla comunità locale in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva e in coerenza con gli obiettivi strategici indicati nei documenti di programmazione dell'amministrazione;

c.2) contributi straordinari: corresponsione a fondo perduto di somme per eventi, progetti, iniziative a carattere straordinario o episodico, organizzati sul territorio comunale e attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione con ricadute concrete sulla comunità locale in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva.

## **Articolo 4**

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative e regolamentazioni nazionali, regionali, comunali (applicabili nell'ambito della delega di funzioni e servizi comunali) e dello stesso Comune di Saltrio:
- a) dazioni di denaro concesse in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
  - b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune di Saltrio ed i soggetti convenzionati;
  - c) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o specifico regolamento;
  - d) forme di sostegno riguardanti l'area dell'assistenza sociale e rivolte a persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio.

## **Articolo 5**

### **Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare, salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, di patrocini, partenariati e contributi:
- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
  - b) gli enti del terzo settore individuati dalla normativa di riferimento, che svolgono la propria attività sul territorio di Saltrio;
  - c) gli enti ecclesiastici;
  - d) altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, comunque privi di scopo di lucro.
2. I partiti politici non possono beneficiare di quanto indicato dall'art. 3. È fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia elettorale in ordine alla concessione di spazi in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
3. Non possono beneficiare di quanto indicato dall'art. 3 i soggetti il cui rappresentante legale o membro dell'eventuale organo direttivo è titolare di una carica politica presso il Comune di Saltrio o svolge funzioni dirigenziali degli uffici dell'ente o le ha svolte negli ultimi tre anni.
4. Non è consentita, sotto alcuna forma, l'erogazione di contributi che costituiscano sostegno economico in violazione della normativa statale e comunitaria in materia di aiuti pubblici all'iniziativa privata.

## **Articolo 6**

### **Criteri per la concessione di patrocinio, partenariato e contributo**

1. I patrocini, i partenariati ed i contributi, possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziativa", in relazione ai seguenti criteri:
- a) compatibilità o sussidiarietà rispetto alle finalità, alle politiche, ai programmi e ai progetti dell'Amministrazione comunale in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva;
  - b) significatività del contributo apportato dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Saltrio e del suo territorio;
  - c) assenza della finalità di lucro;
  - d) identificazione dei soggetti beneficiari;
  - e) realizzazione nel territorio del Comune di Saltrio. Le iniziative e le attività svolte al di fuori di esso possono essere ammesse al patrocinio, partenariato o contributo a

condizione che, oltre al rispetto di quanto precisato ai punti precedenti, siano comunque evidenti le ricadute concrete per la comunità locale.

## **Articolo 7**

### **Richiesta e concessione del patrocinio**

1. Le domande di patrocinio sono formulate dietro presentazione di domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, entro il termine massimo di dieci giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre il termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. La valutazione della richiesta è effettuata dopo l'avvenuta presentazione della documentazione di cui al comma 1. Qualora la documentazione sia incompleta o irregolare, il Comune invita il richiedente a provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale od anche con sola lettera del Sindaco del Comune di Saltrio nei casi in cui non vi sia esigenza di particolare istruttoria. L'istruttoria, sia essa finalizzata alla concretizzazione in deliberazione o in lettera, deve comunque essere svolta al fine imprescindibile di evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento e deve essere svolta dal Responsabile di Servizio competente per materia o, nei casi dubbi, dal Responsabile specificatamente individuato dal Sindaco.
5. Il patrocinio è concesso per singole iniziative e non si estende ad altre iniziative analoghe. Per le iniziative che consistono in più eventi collegati, il patrocinio si intende accordato per ciascun evento, purché la richiesta contenga l'esplicita e articolata indicazione del relativo calendario. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta di patrocinio deve essere riformulata ogni anno.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, per iniziative di particolare rilevanza che danno lustro alla Comune di Saltrio, il patrocinio può anche essere riconosciuto a soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, che operano a fini lucro, a condizione che non ne derivi alcun costo diretto per il Comune di Saltrio.

## **Articolo 8**

### **Accordi di partenariato**

1. Per perseguire obiettivi strategici dei programmi e delle politiche dell'Amministrazione, è possibile stipulare uno specifico accordo di partenariato con un soggetto avente i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, finalizzato, attraverso un'attuazione di profilo più elevato dei principi di sussidiarietà orizzontale, alla promozione e all'organizzazione di iniziative a carattere culturale, sportivo e di promozione del territorio.
2. Il partenariato è concesso con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria del Responsabile di Servizio competente per materia volta ad esaminare in modo organico tutti i progetti presentati ed evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi, il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento. Alla deliberazione della Giunta, segue il provvedimento del Responsabile competente per la definizione del contratto volto a definire i reciproci obblighi e le modalità di rendicontazione di cui all'art. 12.
3. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dall'attività svolta dal beneficiario, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui all'art. 6.
4. L'accordo di partenariato può essere concluso anche per iniziativa diretta del Comune di Saltrio che, definitivi gli obiettivi che intende raggiungere attraverso tale strumento,

individua la categoria o lo specifico soggetto a cui rivolgere di propria iniziativa la proposta di accordo di partenariato.

## Articolo 9

### Richiesta e concessione contributo per attività di sussidiarietà diffusa

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione, definite con gli stanziamenti appostati sull'apposito capitolo di spesa ed aggiornate con le eventuali variazioni di bilancio.
2. Il Comune emana annualmente avvisi pubblici finalizzati alla presentazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della domanda di concessione di contributi a sostegno delle finalità perseguiti con l'attività di sussidiarietà orizzontale diffusa, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera c). Il bando è pubblicato all'albo online e sul sito istituzionale dell'ente e diffuso con altre forme di comunicazione ritenute idonee.
3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.
4. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina procedimentale approvata per il singolo Bando.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune di Saltrio, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Servizio competente o, nei casi dubbi, indicato specificatamente dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
  - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e/o dal rendiconto economico annuale riferito all'intera gestione; l'esatta percentuale di copertura è definita dal provvedimento di concessione. L'importo massimo del contributo erogabile è quello definito dall'atto concessione, avuto riguardo alla percentuale di copertura che potrà dunque determinare una erogazione in proporzione in caso di spesa complessiva inferiore a quanto preventivato nella richiesta. In nessun caso è possibile erogare contributi superiori alla cifra massima concessa.
8. Non è consentito concedere contributi straordinari a quanti siano già destinatari di contributi ordinari.

## Articolo 10

### Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Saltrio che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
  - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato (sia esso volontario e/o dipendente regolarmente assunto) e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
  - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
  - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
  - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
  - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni o dall'inosservanza delle disposizioni in materia di incolumità e pubblica sicurezza da parte dei beneficiari e resta estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra gli stessi e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Promozione e divulgazione delle forme di sostegno**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Saltrio in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il patrocinio del Comune di Saltrio”*, *“con il partenariato del Comune di Saltrio”* o *“con il contributo del Comune di Saltrio”*. Tale dicitura dovrà essere presente in ogni documento, cartello ed altro elemento di comunicazione relativo all'iniziativa.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Saltrio per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Saltrio limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

## Articolo 12

### Rendicontazione

1. In caso di partenariato o contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa e in particolare, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
  - a) la relazione illustrativa dell'iniziativa o attività svolta;
  - b) il rendiconto economico dell'iniziativa o attività svolta riportante le voci di entrata, inclusi gli eventuali contributi e le sponsorizzazioni concessi da soggetti terzi, nonché delle voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto di contributo.
2. In caso di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario deve altresì presentare il rendiconto economico annuale riferito all'intera gestione da cui risultati che la somma erogata dall'Amministrazione sia stata destinata alle finalità proprie del beneficiario poste a fondamento dell'erogazione dando evidenza dell'esclusione dalla gestione economica delle somme eventualmente introitate a seguito di accordo di partenariato per attività che hanno avuto luogo nello stesso anno solare a cui il contributo è riferibile.
3. In nessuno dei casi di cui ai commi precedenti, la dazione di denaro a carico del Comune può eccedere l'effettivo sbilancio registrato, tenuto conto delle spese non ammissibili di cui al successivo comma 8.
4. Qualora la prevista documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di Servizio competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza alla Giunta Comunale nonché agli altri Responsabili di Area dell'Ente.
5. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, i relativi importi sono liquidati nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dai precedenti commi. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
6. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.
7. Le spese ammissibili ai fini del rendiconto sono esclusivamente quelle realizzate per l'iniziativa o l'attività cui il contributo è stato concesso, e con la quale devono essere concordanti e coerenti. Possono essere ritenute ammissibili esclusivamente le spese dimostrabili con idonea documentazione contabile/fiscale a norma di legge intestata al soggetto beneficiario.
8. Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo:
  - a) spese e rimborsi a carattere forfettario;
  - b) spese non documentate con documenti fiscali o altro documento probante la spesa;
  - c) rimborsi a carattere forfettario riconosciute ai componenti del soggetto beneficiario;
  - d) spese per colazioni, pranzi, cene e consumazioni alimentari in genere;
  - e) regalie ed omaggi fatti al solo scopo di cortesia, senza nesso funzionale con gli scopi fondamentali dell'iniziativa;
  - f) scontrini o fatture con oggetto generico o non chiaramente riferibile.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dalla somma rendicontata.

## Articolo 13

### Controlli



1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Saltrio, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti e la restituzione della somma erogata.

## **Articolo 14**

### **Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

1. Sono a carico del Responsabile di Servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione. Le pubblicazioni saranno effettuate sul sito internet del Comune di Saltrio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" secondo i modi ed i tempi definiti del Piano della Trasparenza.

## **Articolo 15**

### **Norme finali**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
  - a) il "Regolamento relativo ai criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici (articolo 12 della legge 07.08.1990, n. 241)", approvato con deliberazioni consiliari n. 108/1990 e n. 7/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) ogni altra norma comunale non compatibile con il presente regolamento.



=====

Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.10.2019, esecutiva ai sensi di legge.

=====

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 30.10.2019, e vi è rimasto per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

=====

La deliberazione consiliare n. 32 del 26.10.2019, è divenuta esecutiva il 09.11.2019, per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del d.lgs. n. 267/2000.

=====